

Codice A1814B

D.D. 13 giugno 2022, n. 1714

Concessione breve per transito autocarri su rilevato arginale in destra del fiume Po rigurgito torrente Scrivia per svolgimento attività estrattiva in località Montemerla nel Comune di Guazzora (AL). RICHIEDENTE: Ditta PE.SO. s.r.l.



ATTO DD 1714/A1814B/2022

DEL 13/06/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Concessione breve per transito autocarri su rilevato arginale in destra del fiume Po rigurgito torrente Scrivia per svolgimento attività estrattiva in località Montemerla nel Comune di Guazzora (AL). RICHIEDENTE: Ditta PE.SO. s.r.l.

Il 10/03/2022 la ditta PE.SO. s.r.l. ha presentato istanza per ottenere la concessione breve per il transito autocarri, a servizio dell'attività estrattiva autorizzata con D.D. n. 481 del 14/08/2019 dal Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Regione Piemonte, sul rilevato arginale in destra del fiume Po, rigurgito Torrente Scrivia, in località Carolina nel Comune di Guazzora (AL), come indicato nella documentazione tecnica allegata all'istanza;

in data 28/04/2022 l'AIPO - Ufficio Operativo di Alessandria ha rilasciato, con nota prot. n. 10003 l'autorizzazione idraulica PIAL3006 relativa al transito;

preso atto che il richiedente ha provveduto in data 01/06/2022, al pagamento di €. 814,00 (€. 50,00 a titolo spese istruttoria e €. 382,00 a titolo carne più €. 382,00 a titolo di regolarizzazione arretrati per il periodo luglio 2021- maggio 2022), a favore della Regione Piemonte – Versamenti pagoPA;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

dato atto che il provvedimento si è concluso oltre i termini previsti, sia in parte per ottenimento del nulla osta, richiesto da questo Settore con nota prot. n. 10566 del 10/03/2022, e rilasciato dall'A.I.Po con nota prot. n. 10003 del 28/04/2022, sia in parte per il versamento delle somme dovute, richiesto da questo Settore con nota prot. n. 10003 del 06/05/2022 e effettuato dal richiedente il 01/06/2022.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto l'art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- visti gli artt. Art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- visto l'art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- vista la L.R. 12 del 18/5/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e ss.mm.ii. e il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)".

determina

i autorizzare la Ditta PE.SO. s.r.l. al transito autocarri su rilevato arginale in destra del fiume Po rigurgito torrente Scrivia per svolgimento attività estrattiva in località Montemerla nel Comune di Guazzora (AL), attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel nulla-osta idraulico PIAL3006 rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po - Ufficio Operativo di Alessandria con nota prot. n. 10003 del 28/04/2022.

Il tratto di pista di servizio in sommità arginale autorizzato è esclusivamente quello indicato nella cartografia presentata dal richiedente che, anche se non allegata, si richiama quale parte integrante della presente concessione.

E' fatto divieto assoluto di transito sulle banchine laterali e pertanto il transito è consentito a senso unico alternato. Dovrà essere posizionata idonea cartellonistica di segnalazione di transito automezzi in corrispondenza di entrambi i punti di accesso al rilevato.

Il transito sarà effettuato ad esclusivo rischio del concessionario, cui rimane addossata ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni, incidenti, lesioni e/o limitazione di diritti precostituiti che possano derivare a persone e a cose dall'esercizio della concessione.

Il concessionario è tenuto ad eseguire a proprie cure e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare il piano viabile della sommità arginale in caso di danneggiamento.

Il transito dovrà essere eseguito in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti.

Durante lo svolgimento delle attività il richiedente è tenuto ad ottemperare ai disposti in materia di sicurezza, ai sensi del d.lgs n. 81/08, in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei

livelli idrici in alveo.

Restano in capo del concessionario gli oneri e i costi per la messa in sicurezza dell'opera idraulica durante l'attivazione delle allerte regionali per le emergenze idrometeorologiche ed eventi di piena, con l'immediata chiusura e divieto di transito ai mezzi d'opera utilizzati.

La presente autorizzazione ha validità di un anno, pena la decadenza della stessa entro il termine sopraindicato.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR del Piemonte entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario entro 120 gg. innanzi al Capo dello Stato.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Luisella Sasso

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. PIAL3006_NOID_2022_Transito_PE.SO..pdf.p7m

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Prot. n.(*)_____

Alessandria,(*)_____

(*riportato nei metadati DoQui e nella relativa nota PEC di trasmissione)

Class. Doqui: A, 6.10.20/02_Pidr/A/654/2018/A/PIAL3006/1/2

Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti
Piazza Turati, 4 – 15121 Alessandria
PEC: tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: PIAL3006 - Richiesta nulla osta idraulico per concessione breve per transito autocarri su rilevato arginale in destra del Fiume Po rigurgito del torrente Scrivia per svolgimento attività estrattiva in località Montemerla in Comune di Guazzora (AL)

Ditta: PE.SO. S.r.l.

Il sottoscritto Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale, vista la domanda pervenuta da codesto Settore Tecnico Regionale prot. 10566 del 10.03.2022 (acquisita al prot. AIPO 5925 del 11.03.2022) con la quale la ditta PE.SO. S.r.l. chiede l'autorizzazione al transito sulla sommità arginale del rilevato esistente in destra Fiume Po rigurgito Scrivia, nel tratto indicato sull'inquadramento territoriale allegato all'istanza, per un tratto di circa 650 metri;

VISTO il R.D. 523/1904, art.59;

VISTO l'art.96 del succitato Regio Decreto che vieta qualsiasi intervento che intacchi l'integrità del rilevato arginale, ivi compreso l'installazione di parapetti a margine della sommità arginale e che in conseguenza del citato divieto sussiste il pericolo di caduta dalle scarpate arginali;

EVIDENZIATO che la pista di servizio sulla sommità arginale non riveste caratteristiche di sicurezza previste per le strade carrabili e conseguentemente dovrà essere verificata a cura e sotto la responsabilità del richiedente l'idoneità al transito richiesto;

CONSIDERATO che il presente provvedimento si intende accordato nei limiti dell'attività di polizia idraulica, ai sensi del R.D.523/1904 (Testo Unico sulle Opere Idrauliche);

RICHIAMATO il precedente nulla osta idraulico prot. 25210 del 26.10.2018, rilasciato da questa Agenzia;

PRESCINDENDO da ogni altro parere o autorizzazione che dovessero essere necessari a termini di legge attualmente in vigore;

esprime nulla osta idraulico al rilascio del disciplinare di concessione, per i soli aspetti idraulici ai sensi del R.D.523/1904

per il transito su rilevato arginale in destra del Fiume Po per svolgimento attività estrattiva in località Montemerla in Comune di Guazzora (AL), per come meglio illustrato negli elaborati allegati alla richiesta di concessione dalla ditta richiedente, che depositati agli atti formano parte integrante del presente nulla osta idraulico anche se non materialmente allegati allo stesso,

subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. considerato che la concessione viene richiesta per il transito di autocarri di servizio all'attività estrattiva autorizzata con Determinazione n. 481 del 14.08.2019 dal Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Regione Piemonte, per un periodo di 10 anni e che tale transito con mezzi pesanti potrebbe compromettere la stabilità del corpo arginale con potenziale diminuzione di funzionalità del rilevato stesso, e considerato che gli elaborati grafici e il rilievo delle quote allegato all'istanza risultano rispettivamente di maggio 2019 e di giugno 2021, prima del rilascio della concessione, dovranno pervenire a questa Agenzia elaborati grafici e rilievo aggiornati. Tali elaborati, che dovranno essere validati da questa Agenzia, costituiranno la constatazione dello stato di fatto del rilevato arginale. Tale rilievo dovrà essere ripresentato e validato dalla scrivente Agenzia ogni qualvolta venga ritenuto opportuno, a semplice richiesta di AIPO e in ogni caso con cadenza semestrale, al fine di verificare tempestivamente eventuali abbassamenti in quota, scoscendimenti o bassure che possano inficiare la tenuta dell'argine stesso. Allo stesso modo il transito dovrà essere immediatamente sospeso al verificarsi di eventuali ormaie, connesse al transito stesso e potrà essere ripreso solo dopo il ripristino della sede stradale.

Tutti i necessari lavori di ripristino e sistemazione delle problematiche che dovessero essere state rilevate, restano a totale carico della società PE.SO. che dovrà farsi carico del mantenimento dello stato di fatto dell'argine rilevato. A tal fine le scarpate arginale e le relative banchine sommitali dovranno essere periodicamente sfalciate/decespugliate con trinciatura del materiale grossolano sul posto e/o eventuale smaltimento a discarica su richiesta della scrivente Agenzia anche per le vie brevi, con cadenza almeno semestrale, e comunque ogni qualvolta il manto erboso/cespuglioso sia superiore a mt 0.30. Le prescrizioni tecniche per gli interventi di ripristino saranno impartite da questa Agenzia. A garanzia del corretto adempimento della presente si richiede la costituzione di un deposito cauzionale pari a € 103.332,02 IVA inclusa, calcolato sulla base delle lavorazioni presunte, necessarie all'esecuzione degli interventi di ripristino del tratto di rilevato arginale oggetto di concessione, in caso di inadempienza da parte della ditta concessionaria, che potrà essere versato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La garanzia fideiussoria dovrà essere stipulata conformemente a quanto disposto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. , in particolare per quanto attiene alla escussione della polizza stessa per la quale si procederà, in caso di inadempienza della concessionaria ai lavori di ripristino sopra richiamati. Tale cauzione verrà svincolata al termine della concessione a seguito dell'accertamento con verifica positiva, delle condizioni della sommità e del rilevato arginale;

2. il tratto di pista di servizio in sommità arginale oggetto di transito autorizzato sarà esclusivamente quello indicato nella cartografia allegata alla richiesta trasmessa da codesto Settore Tecnico e che, anche se non materialmente allegata, fa parte integrante del presente nulla osta;
3. dovrà essere garantito nel tempo il mantenimento del tratto di pista di servizio in sommità arginale asfaltato provvedendo periodicamente ai necessari controlli ed eventuali interventi di ripristino per eventuali danneggiamenti connessi al transito degli autocarri;
4. particolare cura dovrà essere prestata per la pulizia delle gomme dei mezzi prima dell'innesto sulla rampa di salita sul rilevato arginale di valle (lato fiume) al fine di evitare il deposito sulla sommità arginale stessa di materiale terroso/ghiaioso/limoso, provvedendo alla immediata rimozione e pulizia delle superfici. Particolare cura dovrà essere posta nella pulizia del tratto asfaltato, provvedendo alle necessarie operazioni meccaniche di pulizia mediante spazzolatrici;
5. è fatto divieto assoluto di transito sulle banchine laterali e pertanto il transito stesso è consentito a senso unico alternato. Dovrà essere posizionata idonea cartellonistica di segnalazione di transito automezzi in corrispondenza di entrambi i punti di accesso al rilevato;
6. l'utilizzo è accordato nello stato di fatto in cui si trova il tratto di pista arginale in quanto trattasi di tratto intercluso al libero transito;
7. considerato che sul tratto arginale in concessione viene espletata l'ordinaria attività di vigilanza da parte del personale tecnico AIPO e potrebbero risultare in essere o essere autorizzate in futuro altre concessioni al transito, si dovrà tener conto e prestare la massima attenzione per l'eventuale presenza sul tratto stesso di altri veicoli, anche in senso opposto di marcia, e si dovrà agevolare il passaggio degli stessi, provvedendo all'occorrenza anche all'utilizzo di eventuali movieri, ferma restando la responsabilità per ogni eventuale danno/incidente dovesse verificarsi, rimanendo la stessa direttamente in capo al concessionario con manleva della scrivente Agenzia;
8. nessuna modifica potrà essere apportata ad arginature, sponde e pertinenze idrauliche senza il consenso

dello scrivente ufficio;

9. tenuto conto, come citato in premessa, che il tratto oggetto di transito risulta privo di protezioni laterali e di ogni altra segnaletica stradale, il transito verrà effettuato a esclusivo rischio della ditta concessionaria, cui rimane addossata ogni responsabilità per eventuali danni a terzi o a cose di terzi o proprie che potessero derivare dall'esercizio della concessione;
- 10. particolare attenzione dovrà essere prestata per le velocità di transito degli automezzi sulla sommità arginale, che non dovrà superare i 10 km/h;**
11. è assolutamente vietata l'occupazione di aree poste al di fuori della sommità arginale con manufatti, mezzi o quant'altro, ancorché provvisori, se non espressamente autorizzati;
12. questa Agenzia resta manlevata da ogni ricorso o pretesa derivante dal transito autorizzato che viene effettuato sotto la diretta responsabilità civile e penale della stessa ditta concessionaria, riservandosi inoltre l'AIPo la facoltà di rivalersi sulla stessa, in caso di eventuali danneggiamenti alla sommità arginale che dovesse essere riscontrata in seguito al transito autorizzato;
13. viene quindi ritenuta indenne e sollevata l'Agenzia scrivente e i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa derivante dal transito effettuato in forza della concessione rilasciata, essendo la ditta concessionaria ritenuta unico soggetto responsabile amministrativamente, civilmente, penalmente, per ogni danno, incidente, lesione e/o limitazione di diritti precostituiti che possa derivare a persone o a cose per il transito autorizzato, ribadendo quindi che questa Agenzia resta totalmente manlevata da ogni richiesta di indennizzo danni di qualunque natura;
14. il rilascio della concessione non deve pregiudicare gli eventuali diritti di terzi, già autorizzati con regolare concessione, al transito in sommità arginale sul medesimo tratto. A tal fine si invita la Regione Piemonte a voler comunicare ad eventuali altri concessionari, autorizzati al transito sullo stesso tratto, il rilascio della concessione e la presente, sul tratto in questione di autocarri, invitandoli a prestare la massima attenzione;
15. resta inteso che in caso di attivazione del servizio di piena, nessun mezzo del concessionario potrà transitare sul rilevato arginale;
16. il presente nulla osta si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, e non esime il richiedente dall'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie, salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale della ditta concessionaria e con l'obbligo, da parte della stessa, di tenere sollevata ed indenne l'Agenzia scrivente da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione;
17. il presente nulla osta potrà essere revocato in qualsiasi momento, a insindacabile giudizio dello scrivente Ufficio, qualora ragioni di superiore interesse pubblico o idraulico ne motivassero la necessità, rinunciando fin d'ora la ditta concessionaria a pretendere qualunque indennizzo, sia per la sospensione del transito, sia per la revoca della concessione stessa. Quest'Agenzia si riserva ad ogni modo di ordinare, anche per le vie brevi, eventuali sospensioni temporanee per esigenze connesse alla manutenzione dell'argine;
18. il presente Nulla Osta idraulico ha una validità di 1 anno, decorrenti dalla data del relativo rilascio, rinnovabile annualmente secondo le disposizioni del Settore Tecnico Regionale.

AL VERIFICARSI DI EVENTI DI PIENA, NESSUN MEZZO DEL CONCESSIONARIO POTRA' TRANSITARE SULL'ARGINE.

Si rammenta, in ogni caso, che:

- in caso di eventuali piene del corso d'acqua, nulla potrà essere richiesto alla scrivente Agenzia in termini di indennizzo per i danni subiti dal richiedente, causati dagli eventuali fenomeni esondativi ed erosivi.

Il presente nulla osta, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale.

La vigilanza sul presente atto spetta agli organi di controllo previsti dalla normativa vigente, cui dovrà esibirsi, a richiesta, copia della presente autorizzazione.

Con l'accettazione del disciplinare il concessionario si impegna al pagamento dei canoni demaniali che verranno eventualmente fissati dal Settore Tecnico Regionale, anche eventualmente "per concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione" e all'esecuzione, in caso di danneggiamenti, delle relative opere di manutenzione sulla sommità arginale e sulle scarpate laterali del tratto di rilevato oggetto di transito, rappresentando che, in caso di inottemperanza, AIPo provvederà direttamente al ripristino, con addebito delle spese al concessionario.

Per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei riguardi

del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile.

L'atto di concessione e l'annessa autorizzazione idraulica dell'AIPO dovranno essere inviati, da parte di Codesto Settore Tecnico Regionale, oltre che all'ufficio scrivente, al Sindaco del Comune territorialmente competente e agli organi di polizia per le verifiche e gli accertamenti di cui al R.D.2669/1937 art.15 e del R.D.1775/1933 art.220.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge presso il Tribunale delle Acque ai sensi dell'art. 140, 141 e 143 come previsto dal T.U. 1775/1937.

Il Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale
Dott. Ing. Gianluca ZANICHELLI
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)

R.P. L. VATTIMO

Referenti: P. Pruzzi – A. Bovone

N.B.: tutte le successive comunicazioni dovranno essere direttamente trasmesse all'Ufficio Operativo di Alessandria all'indirizzo PEC di seguito riportato: ufficio-al@cert.agenziapo.it